

FNOMCeo - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI
COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI
DOCUMENTO APPROVATO RIGURDANTE IL PRETESO ESERCIZIO DELL'ODONTOIATRIA
DA PARTE DEI MEDICI STOMATOLOGI
Prot. N. 3560 del 19/04/2004

IN RIFERIMENTO ALL'ORDINANZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
del 17 ottobre 2003

La Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri della Federazione, relativamente, ai recenti tentativi delle Associazioni che si richiamano ai medici odontostomatologi, di rivendicare l'esercizio dell'attività odontoiatrica, ha preso in esame l'ordinanza della Corte di Giustizia Europea del 17 ottobre 2003 che, pur facendo riferimento ad un medico della Repubblica Federale Tedesca ha, praticamente, sancito un principio generale applicabile certamente anche all'ordinamento italiano per quel che concerne la corretta formazione odontoiatrica.

La Commissione ha rilevato l'importanza di questa ordinanza che fa giustizia di alcune tesi avanzate anche a seguito di un'improvvisa sentenza del Tribunale Penale di Venezia che, impropriamente, sembrava far credere che i medici potessero esercitare l'odontoiatria senza alcuna limitazione.

E' chiaro che detta ordinanza deve essere letta alla luce dei nuovi provvedimenti di legge che, recentemente, hanno interessato le professioni medica e odontoiatrica per quel che riguarda, in particolare, l'applicazione delle direttive comunitarie.

I principali argomenti a sostegno della tesi "odontostomatologica" ruotano attorno alla presunta legittimità ad esercitare qualsiasi branca della medicina ivi compresa l'odontoiatria, per il solo fatto di possedere l'abilitazione medica e alla considerazione che i laureati in odontoiatria non sarebbero in grado di fornire la propria opera professionale a i pazienti portatori di gravi patologie sistemiche, da cui deriverebbe la necessità di affiancare una figura "medica" a tutto tondo che se ne occupi coniugando le competenze delle due professioni.

Ad ulteriore supporto a queste affermazioni è stata diffusa una sentenza del Tribunale di Venezia (12 novembre 2002) che assolve un collega medico dall'imputazione di esercizio abusivo della professione odontoiatrica "atteso che quest'ultimo procedeva ad eseguire prestazioni odontoiatriche in assenza della speciale abilitazione da parte dello Stato e dell'iscrizione al relativo Albo professionale"

Sarebbe facile confutare sulla base del curriculum formativo universitario le accuse di incompetenza a carico dei laureati in odontoiatria, ma riteniamo opportuno soffermarci esclusivamente sulle questioni di diritto, esponendo la definitiva soluzione della "querelle stomatologica" così come deriva da una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea.

E' appena il caso di ricordare che la Corte di Giustizia è il massimo organo dell'UE deputato ad assicurare che la legislazione europea sia interpretata ed applicata in modo uniforme sempre e dovunque all'interno dei paesi membri e che per questo motivo le sue decisioni trovano immediata e diretta applicazione nell'elaborazione di nuove normative e nella giurisprudenza nazionale.

La Corte è stata chiamata ad esprimere un parere dalla Corte Amministrativa Federale tedesca (l'analogo del nostro Consiglio di Stato) nell'ambito di una controversia tra l'Ordine dei Dentisti del Land dell' Assia ed il Dott. Vogel, medico, cui era stata negata l'iscrizione all'Ordine ed il conseguente esercizio come odontoiatra non avendone acquisito la formazione specifica.

Le obiezioni del Dott. Vogel così come riportate nelle sue osservazioni riportate alla Corte, sono straordinariamente sovrapponibili a quelle espresse dai colleghi italiani che sostengono la "tesi stomatologica" e consistono sostanzialmente nel ritenere che né la direttiva europea 93/16, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei diplomi tra gli Stati membri, né le direttive 78/686 e 78/687 ,che normano analogamente la professione odontoiatrica, prevedano restrizioni all'ambito di attività dei medici e che dunque i medici stessi possano esercitare l'odontostomatologia, ossia l'odontoiatria, in modo autonomo.

In perfetta sintonia con quanto avvenuto nella sentenza del Tribunale di Venezia, il tribunale tedesco di primo grado (qui amministrativo, in Italia penale) dà ragione al medico ricorrente, ma in sede di appello proposto dall'Ordine davanti alla Corte Federale, quest'ultima esprime dubbi sulla corretta interpretazione delle normative nazionali in rapporto alle Direttive europee, soprattutto sulla compatibilità tra queste ed una autorizzazione generalizzata ai medici per l'esercizio dell'odontoiatria.

In buona sostanza la Corte Federale sospende il giudizio e pone alla Corte di Giustizia delle questioni pregiudiziali riassumibili nella possibilità che "una disciplina nazionale consenta ai medici di esercitare stabilmente l'odontoiatria in via generale, senza che i beneficiari abbiano acquisito la formazione odontoiatrica prescritta dalla direttiva 78/687) comprovata da un relativo diploma".

La Corte Federale specifica inoltre di chiarire se la risposta al primo quesito sia subordinata alla questione se l'attività sia esercitata col titolo di dentista ("Zahnarzt"). Si chiede cioè di stabilire se le direttive 78/686 e 78/687 riguardano solo il diritto di esercitare l'odontoiatria col titolo di dentista e non il diritto di esercitare l'odontoiatria col titolo di medico, come sostenuto dal Dott. Vogel.

Il giudizio della Corte viene formulato attraverso due affermazioni che non lasciano spazio ad ulteriori interpretazioni.

Nella prima osservazione preliminare la Corte fa riferimento proprio alle sentenze, (1 giugno 1995 e 29 novembre 2001) che riguardano il contenzioso tra la Commissione Europea e l'Italia che ha portato alla legittimazione all'esercizio dell'odontoiatria per i laureati in Medicina iscritti tra il 1980 ed il 1984 tramite un corso di formazione ed una prova attitudinale. La Corte ha già escluso in queste sentenze "che una persona possa esercitare le attività di dentista anche se sia in possesso di un diploma di medico e se abbia seguito un corso di specializzazione in odontoiatria della durata di tre anni"

Ne deriva incontestabilmente che "un tale esercizio va escluso allorché si tratti di una persona che sia in possesso soltanto di un diploma di medico" e dunque, sempre riportando letteralmente le parole della Corte, che "consentire in via generale ai medici di esercitare stabilmente l'odontoiatria senza che questi siano titolari dei diplomi, certificati o altri titoli di cui all'art. 3 della direttiva 78/687, è in contrasto con il diritto comunitario."

Per quanto riguarda l'obiezione attinente il titolo con cui questi medici intendono esercitare l'attività di dentista (ricordiamo che anche su questo punto alcuni medici italiani sostengono con forza la presunta possibilità di esercitare con la qualifica di "stomatologi"), la Corte lo definisce "del tutto irrilevante", in quanto se, si consentisse ai medici di esercitare l'odontoiatria avvalendosi di un titolo diverso da quello di "dentista" ("Zahnarzt" per i tedeschi in questo caso, ovviamente "odontoiatra" se ci si riferisse all'Italia), "si creerebbe una categoria di dentisti non corrispondente ad alcuna delle categorie previste dalle direttive 78/686 e 78/687".

Probabilmente se il giudice del Tribunale di Venezia avesse potuto paradossalmente leggere in anticipo queste affermazioni della Corte di Giustizia, non avrebbe potuto pronunciarsi come ha fatto in quanto la Corte stessa ricorda in un altro passaggio che gli obblighi degli Stati membri derivanti da una direttiva "valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che, nell'applicare il diritto nazionale, indipendentemente dal fatto che si tratti di disposizioni anteriori o

posteriori alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, al fine di conseguire il risultato perseguito da quest'ultima."

f.to: *dr. Giuseppe Renzo*

–Resp. Proced.: dr. E. Del Monaco – Resp. Istrut.: sig.ra E. Catarinangeli